

ORIGINALE

N 482/08 V.G.
N 2307 CRON.
N 938/0P REP.

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE PROMISCUA

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai
seguenti magistrati:

- 1) Dott. Casaburi Rosa Presidente *rel.*
- 2) Dott. Anna Rita Pasca Giudice
- 3) Dott. Petrelli Maurizio Giudice

CORTE APPELLO LECCE
Riscossi e 16,5478,27
per diritti di copia
Lecce 16 NOV 2009
Il Cancelliere

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Nel procedimento **482/2008 R.G.V.G** , promosso da
nato a Lecce il 13/11/1952

~~_____~~ ivi residente elettivamente
domiciliato in Lecce alla via Orsini Del Balzo presso e nello
studio dell'avv. Rosanna Cafaro che lo rappresenta e difende
come da mandato in calce al ricorso ;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA ECONOMIA e FINANZE in persona
del Ministro pro- tempore rappresentato e difeso dall'
Avvocatura Distrettuale di Lecce.

RESISTENTE

Rilevato in fatto .

Con atto depositato il 15/5/2008 _____ evocava
innanzi questa Corte di Appello il Ministero dell' Economia e
Finanze assumendo che:1) con ricorso 21/9/1976 esso

ricorrente aveva impugnato innanzi alla Corte dei Conti di Roma il decreto 23/6/1976 con cui il Ministero della difesa aveva rifiutato di accordargli il trattamento pensionistico privilegiato ; 2) nonostante la istanza di prosecuzione del giudizio avanzata il 6/4/1996 e quella di trattazione anticipata dell'udienza depositata il 29/7/2004, la causa si era conclusa con sentenza 31/5/2006 depositata l'8/10/2006.

Concludeva il predetto ricorrente chiedendo dichiararsi il Ministero convenuto responsabile dell'irragionevole durata del processo e per l'effetto condannarlo , per le ragioni ed i titoli innanzi richiamati, al pagamento dell'indennizzo dovuto per danni morali e patrimoniali per ogni anno di durata irragionevole oltre accessori e spese del procedimento con distrazione.

Il Ministero si costituiva eccependo in via preliminare la incompetenza per territorio della Corte adita: nel merito chiedeva il rigetto della domanda .

All'udienza odierna le parti erano sentite in Camera di Consiglio e la causa riservata per la decisione.

Osserva in diritto.


Sulla incompetenza .

Eccepisce preliminarmente il Ministero la incompetenza di questa Corte essendo competente a decidere la Corte di Appello di Roma .

La eccezione va rigettata .

In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari (nella specie, davanti a un tribunale amministrativo regionale), e, quindi, non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non già secondo il criterio stabilito dall'art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89, per il quale il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di equa riparazione deve essere individuato nella Corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ma in base ai principi generali e, **quindi, con riferimento all'art. 25 c.p.c., alla stregua del quale, quando (come nella specie) l'amministrazione dello Stato è convenuta, la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d'appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Pertanto, ove, come nel caso in esame, l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato**

APPELLO (C)



sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito - ovvero di quello in cui l'obbligazione deve essere eseguita. Ne consegue che il giudice territorialmente competente va individuato sulla base del luogo in cui si è consumato il mancato rispetto del termine di ragionevole durata del processo, ovvero nel luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, che si identifica, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica (art. 54, comma 1, lett. d r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, in relazione agli art. 278, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924 n. 827) , in quello della tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore. Cass. Civ. 2005/10191.

Con la conseguenza che nella specie poiché il ricorrente risulta residente a Lecce correttamente l'istanza in esame è stata proposta a questa Corte di Appello.

Sui criteri .

Ciò posto è noto che successivamente alla entrata in vigore della L.2001/89 la giurisprudenza ha elaborato una serie di criteri in tema di accertamento della violazione della durata ragionevole di un processo, criteri che portano a ritenere sanzionabili soltanto i tempi trascorsi per cause realmente imputabili ad inefficienze dell'apparato giudiziario per colpevole o incolpevole inerzia , quali rinvii disposti per



certamente determinato un irragionevole allungamento della causa medesima .

Invero successivamente al ricorso proposto il 21/9/1976 la prima udienza utile veniva fissata al 5/7/2005 mentre con ordinanza 19/9/2005 era nominato il C.T.U che prestava il giuramento di rito all'udienza del 2/12/2005 rinviata al 31/5/2006 : la sentenza era depositata l'8/10/2006.

E quindi , nel caso che ci occupa , il procedimento in parola può ritenersi aver subito un complessivo allungamento della sua durata fisiologica in ragione di un periodo che può ritenersi di ventisette anni essendosi il giudizio esaurito nei tre anni in cui effettivamente la controversia è stata trattata .

Tanto anche in relazione all'oggetto della causa certamente di non difficile soluzione .

Sull'indennizzo .

Orbene , per tale ingiustificato allungamento spetta al ricorrente il danno non patrimoniale .

Soccorre in proposito il pacifico insegnamento della Suprema Corte che a Sezioni Unite , con sentenza 26/1/2004 n.1339 ha affermato : 1) sulla base dell'id quod plerumque accidit si deve ritenere che la durata del processo oltre un ragionevole termine sia produttiva , per fisiologicità naturale , di ansia , di patemi d'anima, di sofferenza morale e quindi di danno patrimoniale ; 2) ai fini dell'equo



Indennizzo di cui all'art. 2 L.24 marzo 2001 n.89 , accertata la irragionevole durata del processo , la prova del conseguente danno non patrimoniale è sostanzialmente in re ipsa ; 3) grava sull'amministrazione convenuta l'onere di dedurre e provare quei fatti che nel caso concreto , eccezionalmente escludano la sussistenza di tale danno.

Va da sé che l'ambito della valutazione affidata al giudice del merito è segnato dal rispetto della convenzione europea dei diritti dell'uomo come applicata dalla Corte Europea "pertanto è configurabile in capo al giudice del merito un obbligo di tenere conto dei criteri elaborati dalla Cedu, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsi in maniera ragionevole e motivatamente , dalle liquidazioni effettuate da quella corte in casi simili.

Poiché questa ha in linea di massima determinato in una somma oscillante tra euro 1000,00 ed euro 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata l'importo relativo alla riparazione del danno (cass.26/1/2004; Cass26/1/2006 Cass. 24/1/2007), al ricorrente quale danno non patrimoniale (considerato il presumibile minimo patema d'anima sofferto in attesa della definizione di un giudizio avente ad oggetto una questione di non scarsa importanza in relazione alla situazione di un pensionato che aspetta un miglioramento della sua situazione patrimoniale) può

liquidarsi equitativamente l'importo complessivo di €.27000,00 in ragione di €. 1000,00 all'anno .

Su tale somma competono altresì gli interessi legali a partire dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Invero è insegnamento costante della Suprema Corte che :*"L'obbligazione avente ad oggetto il pagamento dell'equa riparazione ai sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, essendo destinata a procurare al danneggiato una quantità di denaro correlata all'entità del pregiudizio, da lui subito, per effetto dell'irragionevole durata del processo, e quindi ad un determinato valore intrinseco, non può essere assimilata ai cosiddetti debiti di valuta; pertanto, non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. la corte territoriale che, sulla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione, liquidi gli interessi pur in assenza di domanda della parte interessata, atteso che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti solo su domanda della parte interessata vale per le obbligazioni pecuniarie in senso stretto, ossia per quelle aventi ad oggetto fin dall'origine un importo nominale di denaro (i cosiddetti debiti di valuta), ma non anche per quelle (i cosiddetti debiti di valore) in cui l'entità della prestazione è determinata in funzione di un valore diverso.(Cass.2004/6939).*

Le spese di lite liquidate per l'intero come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero.




P.Q.M

In accoglimento per quanto di ragione del ricorso proposto ex lege 2001/89 da condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dello stesso della somma di €. 27.000,00 oltre interessi di legge dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo nonché a quello delle spese di lite che liquida, per l'intero, in complessive €. _____ di cui €. _____ per diritti ed €. _____ per onorari oltre iva e cap come per legge, con registrazione .




Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, sezione promiscua il 6/10/2009 .


IL CANCELLIERE C1
(Daniela GARRISI)



Il Presidente rel



Depositato in Cancelleria
il 6 NOV. 2009
IL CANCELLIERE C1
(Daniela GARRISI)



**CORTE DI APPELLO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. CAFALO ROSANNA PER LA PARTE RICORRENTE.
Lecce, 10 NOV. 2009.



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE C1
(Daniela GARRISI)

